

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 210 del 30 ottobre 2014

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**CANGEMI – BONAFONI – SIMEONE – DE PAOLIS –
VALERIANI – FAVARA**

**Legge quadro a sostegno del pluralismo dell'informazione e della
comunicazione istituzionale**

Proposta di legge regionale

"Legge quadro a sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale"

D'iniziativa dei Consiglieri

G.E.Cangemi
M.Bonafoni
G. Simeone
G. De Paolis
M.Valeriani
B.Favara



PROPOSTA DI LEGGE


Dichiarata formalmente ricevibile

Assegnata all'2^a Commissione

3-4-1-5-6-8-CAL - CONSULIA FEMMINILE

Roma 9/11/14

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giudicio, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)



Relazione

La seguente proposta di legge si inquadra all'interno dei principali riferimenti normativi italiani ed europei in materia di pluralismo, libertà di pensiero e d'opinione e in materia di libertà d'informazione. In particolare le fanno da cornice: l'articolo 21 della Costituzione Italiana, gli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), gli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione Europea, l'articolo 11 della Carta di Nizza.

Con tale proposta di articolato di legge si vuole dare concretamente e in modo omogeneo una risposta alle esigenze di un settore che opera nella Regione Lazio, ma nello stesso tempo si intende promuovere i principi del pluralismo e della libertà dell'informazione, affinché siano recepite in maniera trasparente e completa le istanze che arrivano dal comparto degli operatori dell'informazione. Tale lavoro preparatorio è stato realizzato coinvolgendo ed ascoltando gli operatori e le associazioni in audizione proprio al fine di poter inserire nella stessa proposta nuovi elementi che caratterizzano il loro lavoro, e che necessitano di un sostegno al comparto ed allo stesso tempo divengono fonte di innovazione del mondo dell'informazione. Con tale atto normativo si vuole anche creare un nuovo clima di fiducia verso la cittadinanza, venuta meno nell'ultimo periodo, carenza che ha creato una grossa crisi tra cittadini e istituzione, specialmente verso quella regionale. Tale rapporto si può e si deve recuperare anche attraverso un nuovo approccio, trasparente e costante e fatto di una maggiore fruibilità e di un maggior flusso di informazioni che arrivano dall'istituzione del Lazio.

La proposta nasce soprattutto per venire incontro al grave stato di sofferenza legato tanto alla crisi economica generale, quanto a specifiche problematiche di settore (transizione al digitale per le televisioni, calo di vendita per quotidiani e periodici, scarsa provvista pubblicitaria) e va a colmare un'oggettiva lacuna dell'ordinamento regionale, che ha visto e vede il Lazio tra le poche regioni a non essere dotata di disposizioni legislative adeguate ai tempi d'oggi, l'ultima legge regionale specifica per il sostegno all'editoria approvata risale al 7 agosto 1998, la n.36, tale norma ormai evidentemente datata per un settore che vede il comparto dell'informazione, con l'ausilio della tecnologia, sempre più in rapida evoluzione.

Fondamentale è il legame fra la presente proposta normativa e il tema dell'innovazione tecnologica e delle start-up d'impresa, il lancio di un'Agenda Digitale del Lazio a supporto dello sviluppo e un corretto ed efficace utilizzo dei Fondi Ue.

Nel redigere la proposta, siamo consapevoli che le imprese dell'informazione locale sono una risorsa che non può andare dispersa. Senza le imprese dell'informazione locale il Lazio vivrebbe un grave deficit di informazione, visto che i canali nazionali sempre più spesso snobbano i temi regionali curandosi solo degli eventi di cronaca in chiave negativa senza dare, invece, spazio al risanamento, ai temi del lavoro e dello sviluppo, dell'ambiente e dei diritti di cittadinanza e così via. E' innegabile infatti il valore aggiunto che un corretto pluralismo dell'informazione può esercitare nella crescita sociale e culturale dell'intero territorio e delle comunità del Lazio, per rispondere alla crisi di democrazia degli ultimi anni.

Per questo nel testo particolare attenzione trovano gli articoli dedicati alla formazione, intesa sia come formazione degli operatori e dei professionisti del settore, sia come formazione del pubblico a partire da quello giovanile, con un focus sull'informazione via internet e sulla fruizione dei social network.



Il provvedimento, ispirato dal riconoscimento della delicata funzione svolta dal sistema dell'editoria locale, quale presidio che assicura un'informazione pluralistica ed attenta alle problematiche del territorio, prevede un "ventaglio" di interventi da erogarsi secondo procedure trasparenti e ad evidenza pubblica.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a vertical stroke.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione Italiana, degli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), degli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione Europea, dell'articolo 11 della Carta di Nizza e dell'articolo 6 comma 4 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali.



Art. 2.
(Oggetto)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:

- a) che sia garantita, in attuazione dell'articolo 6 comma 6 dello Statuto, la parità di accesso tra uomini e donne ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
- b) il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di trasparenza intesa come fruibilità e accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti;
- c) il sostegno all'editoria, alle agenzie di stampa, alle emittenti televisive e radiofoniche locali private, alla distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonché quella distribuita per abbonamento;
- d) il sostegno e la promozione di studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento;
- e) la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dei prodotti informativi;
- f) l'organizzazione e promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle nuove tecnologie e al linguaggio;
- g) la promozione di progetti nelle scuole volti a favorire la conoscenza e l'uso corretto dei media e della rete;
- h) la conoscenza del Lazio e della sua identità a livello nazionale e internazionale;
- i) la costante interazione comunicativa con le comunità del Lazio residenti all'estero;
- l) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;
- m) la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni
- n) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;
- o) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;
- p) l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;
- q) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti nel Lazio, di seguito denominate "imprese editoriali locali", che ne rafforzino la competitività e sviluppino l'occupazione e la professionalità;
- r) l'istituzione e il disciplinamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione.



Capo II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI
DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 3.
(Criteri generali)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano, in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e con quelli che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le attività di informazione e di comunicazione della Regione.
2. Ai fini della presente legge, per "sistema integrato delle comunicazioni" si intende il settore che comprende le seguenti attività:
 - a) emittenza televisiva ex analogico con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);
 - b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
 - c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via *web, streaming/applicazione on demand apple/android* o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
 - d) stampa quotidiana a mezzo cartaceo;
 - e) testate giornalistiche *on line*;
 - f) agenzie di stampa quotidiana;
 - g) stampa periodica regionale e locale.
 - h) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
 - i) sponsorizzazioni.
3. Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualificano la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.
4. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale.
5. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, su lavoro istruito ad opera del Co.re.com Lazio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
 - b) attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni e che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e in generale delle nuove cittadinanze;
 - c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
 - d) attenzione per i progetti che promuovono l'educazione alla legalità nonché la giustizia sociale e ambientale.
6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.



Capo III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E TESTATE ON
LINE LOCALI

Art. 4.
(Principi generali)

1. Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al lancio di nuove start-up, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione.
2. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, sulla base dei seguenti principi generali:
- a) agevolare in via prioritaria lo sviluppo del digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;
 - b) favorire i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile, le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali, la progettazione e realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
 - c) sostenere le tendenze all'affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per la loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimità, specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
 - d) incoraggiare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
 - e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
 - f) sostenere la costruzione di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale;
 - g) promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d'informazione, sulle emittenti radio-televisive del Lazio e sulle testate on line;
 - h) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale, o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line;
 - i) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
 - l) agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato;



- m) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale;
- n) sostenere la stampa di informazione quotidiana e periodica regionale e locale;
- o) sostenere le librerie, la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nel Lazio;
- p) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale;
- q) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines, possibly representing the initials of the signatory.

Art. 5.
(Beneficiari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 4, le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche edite unicamente sulla rete internet che operano nel Lazio e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.

2. Si considera operante nel Lazio l'emittente la cui sede legale e la sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in rete, sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul territorio di almeno una provincia.

3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti:

a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi della legge regionale in materia;

b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;

c) non aver carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;

d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;

e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private;

f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superino il 30 per cento del totale;

g) avere un organico redazionale che comprenda almeno due iscritti all'ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicitari, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicitario o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete internet.

4. Con regolamento di Giunta da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.



Art. 6.
(Strumenti di intervento)

1. Per l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
- a) convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione;
 - b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
 - c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;
 - d) messa a disposizione di piattaforme idonee;
 - e) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali e applicativi di interconnessione e fornire dati utili sui flussi di comunicazione e sulle tendenze del mercato.



Art. 7.
(Ricerche e formazione)

1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento, per le finalità indicate all'articolo 1.
2. La Regione sostiene e promuove iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati presso Università in convenzione con la Regione Lazio, volti al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione;
2. La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione, presso Università della Regione Lazio con i quali si potranno stipulare specifiche convenzioni.
3. La Regione, in accordo con gli enti locali operanti sul proprio territorio e con i soggetti indicati all'articolo 3, sostiene e promuove azioni di formazione e qualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolte a giornalisti e operatori del settore e in particolare ai giovani, alle donne e alle categorie sociali in condizioni di minoranza o disagio.
4. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisiva e telematica nelle scuole, con l'obiettivo di formare nuovi pubblici consapevoli.



Art. 8.

(Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo)

1. La Regione, previa intesa con il Ministero dello sviluppo economico, provvede a stipulare con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, i contratti di servizio pubblico previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione).

2. Al fine di attuare i contratti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini del Lazio, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima.



Capo IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 9.
(Attività di comunicazione istituzionale)

1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare servizi di:

- a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;
- b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni del Lazio in Italia e all'estero;
- c) comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale.

2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:

- a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini;
- b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo;
- c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;
- d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle comunità del Lazio residenti all'estero;
- e) gestire le relazioni con i media;
- f) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- g) favorire l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio;
- h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;
- i) potenziare la comunicazione interna e la formazione e aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli altri enti locali e con l'Università, oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione Stampa del Lazio, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti.



Art. 10.

(Attività di informazione e promozione del territorio)

1. La Giunta regionale sviluppa forme di marketing pubblico territoriale e di informazione dei grandi eventi, che contribuiscano alla conoscenza del Lazio e ad affermarne l'immagine a livello nazionale e internazionale.



Art. 11.

(Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale)

1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite strutture amministrative che dopo un lavoro di riorganizzazione sono: l'Area Attività Istituzionali, all'interno della Direzione risorse umane e sistemi informativi presso la Giunta e Ufficio Comunicazione, Ufficio Stampa e Ufficio Eventi all'interno della Segreteria Generale presso il Consiglio regionale.
2. In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all'interno delle strutture amministrative di cui al comma 1.
3. È demandato alla Giunta e al Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di costituire e aggiornare le strutture di comunicazione secondo quanto previsto dalla legge 150/2000.
4. Per la composizione degli uffici stampa previsti all'articolo 9 della legge 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria.
5. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia contrattuale, è demandata a specifica normativa di settore, la determinazione in ordine alla applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale dirigenziale e a quello di categoria immediatamente inferiore, che sia iscritto all'ordine dei giornalisti e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale.



Capo V
Comitato regionale per le comunicazioni (Co. re. Com.)

Art. 12
(Oggetto)

1. Il presente capo istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Co.re.com.), ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.
2. Il Co.re.com. è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria.



Art. 13
(Composizione e durata)

1. Il Co.re.com. è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare permanente nonché da quattro componenti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.
2. I componenti del Co.re.com. sono scelti tra soggetti che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano i necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
3. Ai fini di cui al comma 2, ai sensi dell'art.6, comma 6 dello Statuto Regionale, vengono garantiti le pari opportunità e l'equilibrio tra i sessi.
4. Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Al rinnovo del Co.re.com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e successive modifiche.
6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Co.re.com., il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1. Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.re.com..
7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del Presidente del Co.re.com., il Presidente della Regione provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma 1. Il Presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.re.com..
8. In caso di impedimento del Presidente del Co.re.com. le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l'impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi del comma 1.



Art. 15
(Incompatibilità)

1. La carica di componente del Co.re.com. è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e comunali;
- b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;
- d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- e) dipendente della Giunta o del Consiglio regionali;
- f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d);
- g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.



Art. 16
(Dimissioni)

- 1 Le dimissioni dei componenti del Co.re.com. sono presentate, tramite il Presidente del Co.re.com., al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Co.re.com. presenta le proprie dimissioni al Presidente della Regione che informa il Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente della Regione, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1.
4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorità dal Presidente della Regione, nel caso del Presidente del Co.re.com., e dal Presidente del Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Co.re.com..
5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.



Art. 17
(Decadenza)

1. I componenti del Co.re.com. decadono dall'incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell'anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare;

b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi;

c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 il Presidente del Co.re.com., provvede a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale:

a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell'interessato dalla carica;

b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all'interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica.

3. Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata comunicazione dell'avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede all'elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostitutiva il Presidente del Consiglio regionale.

4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al Presidente del Co.re.com.. In tal caso spetta al Vice Presidente provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Regione, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo Presidente del Co.re.com., sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.



Art. 18
(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Co.re.com.:

a) rappresenta il Co.re.com.;

b) convoca il Co.re.com., determina, sentito il responsabile della struttura di cui all'articolo 33, l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali e con l'Autorità.



Art. 19
(Regolamento)

1. Entro trenta giorni dall'insediamento il Co.re.com. adotta, sentito il responsabile della struttura di cui all'articolo 33, un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell'informazione su carta o telematica e della cinematografia nonché il loro comportamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.



Art. 20
(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente del Co.re.com. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al quarantacinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del Co.re.com. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
3. Al componente del Co.re.com. che, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennità di funzione prevista al comma 1 per il Presidente.



Art. 21
(Aspettativa)

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa previsto dalla normativa vigente.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

Art. 22
(Funzioni proprie e delegate)

1. Il Co.re.com. al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate dall'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 in quanto funzionalmente organo dell'Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.



Art. 23
(Funzioni proprie)

1. Il Co.re.com. esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
2. In tale ambito il Co.re.com. svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
 - a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
 - b) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
 - c) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
 - d) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi che, direttamente o indirettamente, riguardino la realtà regionale;
 - e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
 - f) collabora con la Regione nelle materie attinenti alla comunicazione;
 - g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
 - h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
 - i) propone attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
 - l) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione, l'editoria convenzionale o informatica e la cinematografia, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;
 - m) vigila in merito alle attività di propria competenza sul rispetto delle norme regionali in materia garantendo, nell'ambito delle comunicazioni, il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona eliminando ogni discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - n) promuove le azioni positive previste dalla risoluzione del parlamento europeo del 3 settembre 2008 - quali studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione, istituzioni di premi - volte a contrastare l'effetto negativo della pubblicità e del marketing nelle pari opportunità;
 - o) promuove, anche attraverso la stipula di Protocolli d'intesa, azioni e attività di formazione volte a diffondere un'immagine equilibrata di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere nei media e favorendo la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza e di valorizzazione delle differenze di genere;
 - p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla



verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

q) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, la tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

r) cura il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;

s) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

t) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d del d. lgs 177/2005 e in particolare vigila sulla presenza paritaria dei generi negli spazi concessi dalle emittenti radiotelevisive per i messaggi politici durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

3. Gli atti assunti dal Co.re.com., nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.



Art. 24
(Funzioni delegate)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 sono delegabili dall'Autorità al Co.re.com. le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo individuate dall'articolo 5 del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento dell'Autorità stessa.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall'Autorità ed esercitate dal Co.re.com. secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 53/1997.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Co.re.com..
4. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per il loro adeguato esercizio.



Art. 25
(Programma delle attività e relazione)

1. Entro il 15 settembre il Co.re.com., sentita la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo il Co.re.com., sentita la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.
3. Il Co.re.com. rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.



Art. 26
(Forme di consultazione)

1. Il Co.re.com. attua, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 25, idonee forme di consultazione con la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, con la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, con la consulta femminile regionale per le pari opportunità, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private dei gestori della telefonia mobile, dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze.
2. Il Co.re.com. propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e sulle comunicazioni.



Art. 27

(Autonomia gestionale – Struttura organizzativa)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 34, il Co.re.com. ha autonomia gestionale.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Co.re.com. si avvale di un'apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale posta alle dipendenze funzionali del Co.re.com..
3. Alla struttura di cui al comma 2 è preposto un responsabile cui compete l'adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l'attività del Co.re.com. sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Co.re.com. stesso.
4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 è determinata, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità.
5. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Co.re.com. può altresì avvalersi, sentito il responsabile di cui al comma 3 e nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività approvato dal Consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza.



Art. 28
(Risorse finanziarie)

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Co.re.com. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Co.re.com. dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe.



Art. 29
(Gestione economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Co.re.com. ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e di contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del responsabile della struttura di supporto di cui all'articolo 33.



Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e disposizioni transitorie in materia di personale addetto alle strutture che svolgono attività di informazione presso la Giunta ed il Consiglio regionali)

1. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche è aggiunto infine il seguente periodo: "Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico del personale regionale assegnato alla struttura deputata allo svolgimento delle attività di informazione e iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti, sono determinati dalla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti."
2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e del comma 5 dell'articolo 25 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003 n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche, al personale, iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti, che svolge attività di informazione presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionali, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al comma 2 opta per l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, ovvero per il mantenimento dell'attuale posizione giuridico-economica.



Capo VI
(Compiti della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale)

Art. 31
(Compiti di pubblico servizio in ambito regionale)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 46 del d.lgs 177/2005 e nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai Titoli I e VIII nonché delle disposizioni, anche sanzionatorie, del medesimo d.lgs. 177/2005 in materia di tutela dell'utente, costituiscono compiti specifici del servizio pubblico che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta a garantire nell'orario e nella rete di programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale:
- a) la diffusione quotidiana di almeno tre edizioni di notiziari regionali, nonché, per un numero adeguato di ore ogni anno, di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla diffusione di contenuti regionali in ambito regionale, assicurando una adeguata rappresentazione alle diverse realtà territoriali della Regione, con copertura integrale del territorio regionale per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
 - b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Consiglio regionale, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali delle associazioni femminili e degli organismi di pari opportunità, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui al comma 3;
 - c) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla presidenza della Regione e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade di interesse regionale;
 - d) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi della programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
 - e) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità destinati alla diffusione di contenuti di ambito regionale;
 - f) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi per la Regione;
 - g) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6 del d.lgs. 177/2005, per la programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale;
 - h) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati per le esigenze di promozione delle culture locali e degli strumenti linguistici locali;
 - i) quanto previsto nel contratto di servizio di cui al comma 3.
2. La sede regionale della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo opera in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
3. La Regione stipula, previa intesa con il Ministero, uno specifico contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi relativi ai compiti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica delle società concessionaria, anche con riguardo all'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità



giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several interconnected loops and lines.

Art. 32

(Compiti della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)

1. La Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione di cui all'articolo 34 dello Statuto, di seguito denominata Commissione, svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulla obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale trasmette alla Commissione, con cadenza trimestrale, i dati relativi all'attività svolta con riferimento ai compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, segnala al Co.re.com i casi di inosservanza da parte della concessionaria del servizio pubblico regionale degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio regionale.
3. La Commissione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla programmazione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 2.
4. La funzione di monitoraggio di cui al comma 1 ha carattere di permanenza ed è svolta dalla Commissione anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione e di coordinamento permanente con il Co.re.com



Capo VII
(Norme finali e finanziarie)

Art. 33.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. (Regolamento (CE) N.800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008)



Art. 34.
(Piano degli interventi)

1. La Giunta regionale predispone, a cadenza biennale, il piano degli interventi di cui al capo III e della ripartizione delle risorse e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni, il piano della comunicazione istituzionale relativo alle attività di cui all'articolo 9, fatta salva la necessità di consentire interventi di comunicazione resi urgenti da esigenze successivamente sopravvenute.

12/10

Art. 35.
(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale presenta a cadenza biennale, alla competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.



Art. 36.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario, è previsto uno stanziamento pari a euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base alla copertura del quale si provvede con le dotazioni finanziarie
2. Per il biennio alla spesa in conto capitale, stimata in un di euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito del bilancio pluriennale si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo della legge regionale, n. ..(Ordinamento contabile della Regione Lazio) e dall'articolodella legge regionale



Art.37
(Abrogazioni)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
- b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70 e successive modifiche.
- c) la legge regionale 7 agosto 1998, n. 36;
- d) la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla l. r. 36/1998 e dalla l.r.19/2001; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle stesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

A firma dei Consiglieri

G.E.Cangemi

M.Bonafoni

G. Simeone

G. De Paolis

M.Valeriani

B.Favara

